



**Commenti della BCE in merito alla
Relazione speciale
“Vigilanza UE sul rischio di credito bancario:
la BCE ha intensificato gli sforzi, ma occorre fare di più per avere maggiori
garanzie che il rischio di credito sia gestito e coperto in modo adeguato”**

Sintesi

Paragrafo VI

Anche se sarebbe stato possibile usare in maniera diversa gli strumenti esistenti e i poteri di vigilanza di cui dispone, la BCE è del parere che l'approccio scelto sia il più efficiente ed efficace, come dimostrano la riduzione dei crediti deteriorati (non-performing loans, NPL) e l'aumento della copertura dalla pubblicazione di tale approccio. Si vedano altresì i commenti al paragrafo 91.

Paragrafo VII

La BCE ritiene che la metodologia attualmente utilizzata per determinare i requisiti patrimoniali aggiuntivi (di secondo pilastro) assicuri una copertura adeguata di tutti i rischi rilevanti ai quali un ente è esposto.

- I) La BCE sostiene che la propria metodologia per la determinazione dei requisiti di secondo pilastro (Pillar 2 Requirements, P2R) è in linea con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sul processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) pubblicati a marzo 2022. Non vi sono al momento raccomandazioni pendenti dell'EBA riguardo alle metodologie utilizzate dalla BCE per lo SREP e per i P2R.
- II) La BCE è del parere che la propria metodologia consenta di determinare i P2R usando in modo efficiente tutte le informazioni disponibili, comprese quelle provenienti dai processi interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) degli enti, oltre agli altri principali indicatori di rischio pertinenti e agli esiti delle valutazioni prudenziali condotte dalla BCE nell'ambito della vigilanza ordinaria. L'obiettivo della BCE a tale riguardo è assicurare che l'intero impatto complessivo potenziale dei rischi rilevanti degli enti sia adeguatamente coperto dai requisiti patrimoniali di primo o secondo pilastro.
- III) La BCE migliora costantemente la propria metodologia per i P2R sulla base degli insegnamenti tratti da ciascun ciclo SREP o a seguito di un'ulteriore valutazione

dell'impatto sui P2R esercitato da fattori di rischio specifici. Inoltre, condurrà a breve un riesame più strutturale dell'efficacia e dell'efficienza di tale metodologia.

La BCE applica la propria metodologia in maniera coerente. Dal 2022 una funzione indipendente dedicata ai rischi di vigilanza (Direzione Strategia e rischi di vigilanza) contribuisce al raggiungimento di questo risultato fungendo da seconda linea di difesa, effettuando analisi comparative e orizzontali dei punteggi SREP e attuando misure quantitative e qualitative. Infine, la BCE rileva che continui aumenti proporzionali dei P2R per tutti i livelli di punteggi di rischio complessivi potrebbero non essere sempre opportuni e giustificati, in particolare poiché vengono imposte anche altre misure di vigilanza qualitative che potrebbero essere più efficaci nell'affrontare i rischi pertinenti o altre problematiche di vigilanza.

Paragrafo VIII

La BCE riconosce la lunghezza del ciclo SREP e sta valutando come ridurla. Al tempo stesso ritiene che il rischio di cui all'ultima frase sia in ampia misura attenuato in quanto i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) sono tenuti a considerare tutti gli eventi pertinenti verificatisi dopo la data di chiusura che potrebbero avere un impatto sulla valutazione SREP (riorganizzazione interna del gruppo, altri eventi societari, riduzioni di esposizioni deteriorate effettuate in extremis, ecc.), in modo tale che la decisione SREP sia la più aggiornata possibile.

Paragrafo XI

La BCE ritiene che il suo approccio ai crediti deteriorati (il quale consiste sia nel richiedere alle banche con livelli elevati di NPL di attuare strategie specifiche per la riduzione degli stessi sia nell'applicare aspettative di copertura a tutti gli enti) abbia costituito una risposta efficace alle tattiche "attendiste" osservate in passato. In particolare, l'annuncio delle aspettative di copertura delle esposizioni deteriorate (non-performing exposures, NPE) ha svolto un ruolo importante nell'accelerare la riduzione dei crediti deteriorati. Va altresì rilevato che la risoluzione degli NPL richiede tempo e non può essere completata da un giorno all'altro senza conseguenze negative considerevoli per l'economia nel suo insieme. Quando la BCE ha iniziato ad affrontare il rischio di credito non coperto utilizzando misure di vigilanza, la maggior parte delle banche aveva ridotto proattivamente gli NPL (in particolare quelli con anzianità più elevata) e coperto il rischio residuo, come confermano il numero ridotto di enti ai quali sono state applicate maggiorazioni di secondo pilastro e i bassi livelli di tali maggiorazioni.

L'approccio scelto dalla BCE assicura parità di trattamento alle banche che si trovano nella medesima situazione. Le misure di vigilanza sono commisurate alla situazione individuale di ciascun ente e sono calibrate in modo da assicurare che siano proporzionate tenendo conto delle circostanze specifiche dello stesso. In altre parole, le diverse situazioni delle banche giustificano le differenze di trattamento. Tuttavia, la BCE assicura un trattamento coerente degli enti che si trovano in situazioni analoghe.

La BCE si attende che tutte le banche tengano in considerazione le sue aspettative e valuta caso per caso se il trattamento degli NPL sia prudente alla luce delle proprie aspettative comunicate pubblicamente. Ove tale trattamento non sia considerato prudente, la BCE applica misure di vigilanza sotto forma di maggiorazioni di secondo pilastro.

La BCE non ritiene che il processo abbia assorbito risorse o richiesto tempi considerevoli, in particolare nel contesto del suo primo anno di attuazione e dati gli obiettivi da conseguire (per maggiori dettagli, si vedano i commenti al paragrafo 104).

Paragrafo XII

Si vedano i commenti alle singole raccomandazioni. La BCE accetta le raccomandazioni 1(a), 1(b)(ii), 2, 3(a)(ii), 3(b) e 3(c), accoglie parzialmente le raccomandazioni 3(a)(i) e 3(a)(iii) e respinge la raccomandazione 1(b)(i).

Paragrafo 14

Il mandato della BCE riguarda l'identificazione dei rischi e gli accantonamenti in una prospettiva prudenziale.

Paragrafo 43

Primo punto

La BCE fornisce attualmente circa il 7% di tutto il personale del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) per le attività in loco. La BCE non è stata in grado nel 2021 di assegnare personale MVU al 10% delle ispezioni in loco prioritarie.

Secondo punto

Nel 2021 la BCE non è riuscita a dotare di personale MVU il 26% delle indagini prioritarie.

Paragrafo 45

Su proposta del Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo ha deciso che tutti e tre i pilastri della BCE (banca centrale, vigilanza bancaria e servizi condivisi) debbano essere oggetto di stabilizzazione. Nel 2016 il Consiglio direttivo ha deciso, rispondendo a una proposta del Comitato esecutivo, di stabilizzare l'organico e i costi totali delle funzioni di banca centrale e dei servizi condivisi al più tardi entro il 2019.

Il Piano di stabilizzazione a medio termine per la funzione dell'MVU è stato adottato dal Consiglio direttivo nel 2019 su proposta del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di vigilanza. Ciò ha incluso l'approvazione di risorse aggiuntive per il 2020, il 2021 e il 2022 e l'applicazione dell'impegno di stabilizzazione a partire dal 2023. Pertanto, dal 2023 l'impegno di stabilizzazione dei costi si applica all'intera BCE.

In linea con la definizione di stabilizzazione dei costi adottata, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza possono suggerire al Comitato esecutivo di presentare al Consiglio direttivo una richiesta di organico in caso di nuovo mandato o di compiti nuovi o ampliati. Nel contempo, lo stesso Piano di stabilizzazione a medio termine dell'MVU descrive di fatto nel dettaglio diversi ambiti nei quali possono essere prese in considerazione richieste di organico in caso di modifiche o affinamenti delle scelte di vigilanza oltre il 2022. Ad esempio, nel contesto del bilancio preventivo e dell'organico della BCE per il 2023, il Consiglio direttivo ha approvato 43 nuove posizioni equivalenti a tempo pieno (full-time equivalent, FTE) con contratti a tempo indeterminato nel 2023 – più altre 6 FTE nel 2024 e 16 FTE dal SEBC e dalle organizzazioni internazionali (international organisations, IO) nel 2025 – al fine di internalizzare la consulenza relativa ai compiti di vigilanza bancaria ispettiva e di indagine sui modelli interni nel pilastro dell'MVU, riducendo la dipendenza della BCE dalle risorse esterne e migliorando la sua capacità di condurre ispezioni in loco, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti europea (formulate nelle precedenti relazioni speciali). Questo obiettivo sarà conseguito con un effetto neutro sul bilancio in termini di contributi per le attività di vigilanza.

Per quanto riguarda la governance, il bilancio preventivo della BCE si fonda sull'articolo 12.3 dello Statuto del SEBC e della BCE, il quale affida al Consiglio direttivo l'adozione del Regolamento interno della BCE che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali. La prima frase dell'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento interno stabilisce la procedura di bilancio della BCE in virtù della quale il Consiglio direttivo, agendo su proposta del Comitato esecutivo in conformità dei principi stabiliti dal Consiglio stesso, prima della fine di ciascun esercizio finanziario adotta il bilancio preventivo della BCE per l'esercizio finanziario successivo. Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU, le spese sostenute per l'assolvimento dei compiti di vigilanza figurano separatamente all'interno del bilancio della BCE. La seconda frase dell'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento interno prevede che tali spese identificabili separatamente siano oggetto di consultazione con il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza. Al tempo stesso, il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza è membro del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo e questo assicura che la funzione dell'MVU sia rappresentata al momento dell'assunzione di decisioni sul bilancio preventivo della BCE. Poiché il Presidente e il Vicepresidente hanno il compito di fornire il proprio punto di vista sulle questioni di vigilanza e il Consiglio direttivo ha il mandato di decidere sulle questioni finanziarie relativamente a tutte le funzioni della BCE, siamo fermamente del parere che non vi sussista alcuna violazione dell'indipendenza dell'MVU.

Paragrafo 47

La BCE desidera precisare che il processo di inasprimento dei provvedimenti descritto si riferisce specificamente ai GVC. Viene altresì inviata una lettera se l'autorità nazionale competente (ANC) e la BCE concordano sull'utilità di assicurare trasparenza in merito alla specifica procedura di bilancio nazionale cui l'ANC è soggetta.

Paragrafo 53**Secondo punto**

La BCE rileva che, di norma, affronta le carenze nei modelli interni utilizzati dalle banche per calcolare i propri requisiti patrimoniali attraverso specifiche misure di vigilanza basate su apposite indagini condotte al di fuori dello SREP, le quali sono distinte dai P2R e dagli altri requisiti stabiliti dalla decisione SREP.

Paragrafo 54

Quarto punto

La BCE desidera sottolineare che i GVC possono adeguare le maggiorazioni per ciascun rischio nella quarta fase e che pertanto il requisito di secondo pilastro finale risultante dall'aggregazione di tali maggiorazioni può essere diverso dalla maggiorazione complessiva iniziale scelta nella prima fase (e può anche in definitiva collocarsi al di fuori dell'intervallo di maggiorazione associato al relativo punteggio di rischio complessivo).

Paragrafo 57

Gli orientamenti dell'ABE sullo SREP sono stati rivisti nel 2021, principalmente per attuare le modifiche introdotte dalla quinta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive V, CRD V).

Secondo gli [orientamenti SREP](#) rivisti pubblicati dall'ABE nel marzo 2022, l'ICAAP è uno dei fattori principali nella determinazione del requisito di secondo pilastro (cfr. il paragrafo 371: *“La determinazione dell'importo di capitale ritenuto adeguato e dei requisiti di fondi propri aggiuntivi per ciascun rischio dovrebbe tenere conto delle misurazioni dell'ICAAP, laddove ritenute affidabili o parzialmente affidabili, nonché dei risultati dell'analisi comparata per la vigilanza e di altre informazioni pertinenti, se del caso, tra cui il supervisory judgment”*) ma non costituisce necessariamente il “punto di partenza” per il suo calcolo. La BCE ha quindi ampliato la propria metodologia nel 2021 per consentire un uso efficiente di tutte le informazioni disponibili nella determinazione dei P2R (compresi i dati derivanti dai processi ICAAP degli enti, oltre agli altri principali indicatori di rischio pertinenti e agli esiti delle valutazioni prudenziali condotte dalla BCE nell'ambito della vigilanza ordinaria). Ciò è volto ad assicurare che l'intero impatto complessivo potenziale dei rischi rilevanti degli enti sia adeguatamente coperto dai requisiti patrimoniali di primo o di secondo pilastro.

Su questo sfondo, la BCE sostiene che la propria metodologia per i P2R è in linea con gli orientamenti SREP dell'ABE pubblicati a marzo 2022. Non vi sono raccomandazioni pendenti dell'EBA riguardo alle metodologie utilizzate dalla BCE per lo SREP e per i P2R.

Paragrafo 59

Si vedano i commenti al paragrafo 57.

Primo punto

Si vedano i commenti al secondo punto.

Secondo punto

La BCE è del parere che esistano **modi diversi per determinare i requisiti patrimoniali di secondo pilastro per singolo rischio**. Non è necessario quantificare con precisione ogni singolo rischio a cui un ente è esposto; di fatto, ciò non costituisce necessariamente una buona prassi in quanto potrebbe creare un falso senso di precisione riguardo ai requisiti di secondo pilastro e al connesso dialogo di vigilanza con gli enti e questo potrebbe potenzialmente ridurre l'efficienza e l'efficacia dell'azione di vigilanza in questo ambito. La BCE ne ha tenuto conto quando ha ampliato la metodologia impiegata per i P2R nel 2021 analizzando più da vicino i singoli rischi. La metodologia della BCE consente di determinare i P2R utilizzando in modo efficiente tutte le informazioni disponibili, comprese quelle provenienti dai processi ICAAP degli enti, oltre agli altri principali indicatori di rischio pertinenti e agli esiti delle valutazioni prudenziali condotte dalla BCE nell'ambito della vigilanza ordinaria. Ciò è volto ad assicurare che l'intero impatto complessivo potenziale dei rischi rilevanti degli enti sia adeguatamente coperto dai requisiti patrimoniali di primo o di secondo pilastro.

La BCE migliora costantemente la propria metodologia per i P2R sulla base degli insegnamenti tratti da ciascun ciclo SREP o a seguito di un'ulteriore valutazione dell'impatto sui P2R esercitato da fattori di rischio specifici. Inoltre, condurrà a breve un riesame più strutturale dell'efficacia e dell'efficienza di tale metodologia.

Infine, la BCE desidera sottolineare che l'impatto dei fattori di rischio specifici è considerato in diverse parti della propria metodologia per i P2R: nella prima fase, attraverso i punteggi assegnati alle categorie di rischio cui appartengono tali rischi specifici; nella seconda fase, nella misura in cui detti rischi sono affrontati nell'ICAAP della banca; nella terza e nella quarta fase, come fattori da considerare in occasione di ulteriori aggiustamenti delle componenti del P2R finale relative ai singoli rischi.

Paragrafo 60

Si vedano i commenti al paragrafo 57.

Paragrafo 70

L'introduzione della lettera esplicativa di accompagnamento alla decisione SREP nel 2021 ha ulteriormente migliorato la comunicazione con gli enti in relazione ai risultati principali dello SREP e ai fattori più importanti alla base dei requisiti di secondo pilastro. Nondimeno, la BCE ritiene che esista la possibilità di accrescere ulteriormente la trasparenza nei confronti delle banche al momento di comunicare le principali determinanti dei P2R.

La BCE è del parere che la propria metodologia per i P2R sia in linea con gli orientamenti SREP dell'ABE pubblicati a marzo 2022.

Non vi sono al momento raccomandazioni pendenti dell'ABE riguardo alle metodologie utilizzate dalla BCE per lo SREP e per i P2R, né alle modalità con cui i requisiti di secondo pilastro sono comunicati e motivati agli enti nelle decisioni SREP.

Paragrafo 80

Nelle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati si spiega altresì: *“Le linee guida rappresentano [...] uno strumento di vigilanza allo scopo di chiarire le aspettative della vigilanza riguardo all'individuazione, gestione, misurazione e cancellazione degli NPL in settori non disciplinati o specificamente trattati dai regolamenti, dalle direttive o dalle linee guida vigenti”*. A questo riguardo, le linee guida della BCE illustrano con trasparenza l'interpretazione della BCE in merito all'articolo 74 e all'articolo 79, lettere b) e c), della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV). In caso di non conformità con tali disposizioni legislative, come recepite nell'ordinamento nazionale e lette alla luce delle linee guida della BCE, possono intervenire misure di vigilanza.

Paragrafo 82

Il bilancio annuale di una banca e i relativi accantonamenti sono approvati dal revisore legale esterno della banca.

Nell'ambito del proprio mandato prudenziale, la BCE svolge i seguenti compiti principali in materia contabile:

- 1) valutare se le banche dispongano di politiche e procedure in grado di assicurare l'adeguatezza e la tempestività degli accantonamenti;

- 2) verificare l'adeguatezza degli accantonamenti utilizzando una serie di strumenti diversi (come l'analisi comparativa) e richiedere informazioni dettagliate che possano essere utilizzate per confrontarsi con le banche ove necessario.

La metodologia della BCE prevede che le problematiche siano discusse con i revisori esterni a livello sia di singole banche sia orizzontale.

Infine, il potere conferito dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sull'MVU non consente alla BCE di richiedere alle banche la contabilizzazione di accantonamenti aggiuntivi. Il potere di esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica permette alla BCE di influenzare la politica di accantonamenti di una banca solo entro i limiti dei principi contabili, ad esempio laddove tale quadro consenta flessibilità nella scelta delle politiche o richieda stime soggettive e le scelte attuative specifiche dell'ente non siano adeguate o sufficientemente prudenti dal punto di vista della vigilanza.

Paragrafo 85

La BCE desidera precisare che il riferimento agli accantonamenti nell'addendum alle sue linee guida per le banche sui crediti deteriorati riguarda il concetto di accantonamenti prudenziali e non il concetto contabile.

Paragrafo 86

Nell'ambito dell'approccio complessivo della BCE ai crediti deteriorati, le aspettative di copertura svolgono un ruolo prospettico incentivando la risoluzione tempestiva degli NPL ed evitando che in futuro si accumulino consistenze eccessive di crediti deteriorati prive di copertura. Di conseguenza, tali aspettative sono pertinenti per *tutte* le banche e non solo per quelle che al momento hanno livelli elevati di NPL.

La BCE considera l'imposizione di una misura di vigilanza di secondo pilastro soltanto se, avendo tenuto debito conto delle circostanze specifiche presentate da una banca, ritiene che gli accantonamenti prudenziali effettuati non coprano in misura adeguata il rischio di credito atteso.

Paragrafo 90

Il motivo dell'applicazione ritardata, dei percorsi di graduale convergenza e della differenziazione fra i tre gruppi è legato agli obiettivi principali dell'approccio della BCE, che consistono nel ridurre il livello di NPL, far fronte alla mancata risoluzione tempestiva e assicurare la copertura del rischio posto dagli NPL di elevata anzianità che rimangono nei bilanci bancari. L'applicazione ritardata delle misure di vigilanza e il percorso di graduale convergenza agiscono entrambi da incentivi, consentendo alle banche – anche attraverso la distribuzione dell'onere finanziario nel tempo – di risolvere il problema degli NPL prima che la BCE applichi le proprie misure di vigilanza. Ciò è confermato dalla riduzione del 48% dei volumi di NPL osservata tra il primo trimestre del 2017 (quando sono state pubblicate le linee guida della BCE sui crediti deteriorati) e il quarto trimestre del 2020 (quando le banche hanno dovuto segnalare per la prima volta le aspettative di copertura).

L'applicazione ritardata è altresì connessa al fatto che, per i crediti classificati come NPE prima di aprile 2018, le aspettative di copertura non erano state pubblicate al momento della rilevazione del default.

Paragrafo 91

Al momento della pubblicazione delle linee guida della BCE nel primo trimestre del 2017, i crediti deteriorati ammontavano a 866 miliardi di euro. Era necessario trovare un equilibrio tra a) la gestione

del problema posto dagli NPL e b) il potenziale impatto sull'economia in generale derivante da interventi troppo rapidi prima dell'attuazione da parte delle banche delle misure preparatorie necessarie per un'ambiziosa risoluzione dei crediti deteriorati. Di conseguenza, la BCE ritiene che il proprio approccio graduale sia stato adeguato.

La BCE è del parere che il proprio approccio stia sortendo effetti e che abbia effettivamente fornito alle banche incentivi sufficienti a ridurre proattivamente gli NPL prima dell'applicazione di misure di vigilanza connesse alle aspettative di copertura. Di fatto, le banche hanno ridotto i propri NPL del 13% nel periodo compreso tra l'istituzione dell'MVU e la pubblicazione delle linee guida della BCE sui crediti deteriorati nel primo trimestre del 2017, del 48% tra la pubblicazione delle linee guida della BCE e la prima segnalazione delle aspettative di copertura delle banche nel quarto trimestre del 2020 e del 34% tra la pubblicazione delle aspettative di copertura della BCE e la prima segnalazione delle aspettative di copertura da parte delle banche. A seguito di questa riduzione del livello degli NPL, nel quarto trimestre del 2020 la carenza aggregata rispetto alle aspettative di copertura ammontava ad appena 20 punti base delle attività ponderate per il rischio.

Paragrafo 92

Sebbene sia vero che le banche con livelli maggiori di crediti deteriorati privi di copertura hanno avuto più tempo per risolvere i rischi derivanti dagli NPL, ciò è stato legato all'obiettivo della politica attuata (ridurre i crediti deteriorati e affrontare la mancata risoluzione tempestiva) e alla sua funzione di sostegno, non al desiderio di concedere vantaggi alle banche che si trovavano in una situazione peggiore. Prima di iniziare ad applicare misure di vigilanza, la BCE ha voluto concedere a tali banche un margine sufficiente per ridurre i propri NPL.

Le misure di vigilanza sono state calibrate per far fronte alla situazione individuale di ciascuna banca, assicurando che fossero proporzionate. In altre parole, le banche che si trovavano in situazioni diverse sono state trattate in modo differente, mentre quelle che si trovavano nella medesima situazione hanno ricevuto pari trattamento.

Paragrafo 93

La BCE si attende che tutte le banche tengano in considerazione le sue aspettative e valuta caso per caso se il trattamento degli NPL sia prudente alla luce delle proprie aspettative comunicate pubblicamente. Ove tale trattamento non sia considerato prudente, la BCE applica misure di vigilanza sotto forma di maggiorazioni di secondo pilastro.

Paragrafo 94

La maggiorazione di secondo pilastro, pur lasciando inalterato il capitale disponibile, incide sull'ammontare massimo distribuibile (AMD) e sul margine patrimoniale. Ha inoltre un impatto sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL) e sul clima di mercato.

Alla luce di ciò, la maggior parte delle banche ha scelto di ridurre a zero le carenze di copertura mediante aggiustamenti successivi alla data di riferimento al fine di evitare maggiorazioni dei P2R nonostante il fatto che queste ultime hanno un costo inferiore ove si consideri soltanto la prospettiva patrimoniale.

Paragrafo 95

Poiché la BCE non dispone di poteri regolamentari, deve affrontare i rischi delle banche attraverso misure di vigilanza a seguito di valutazioni caso per caso. In quest'ottica la BCE valuta se la copertura del rischio da parte delle banche sia sufficientemente prudente sulla base delle sue aspettative di copertura delle NPE comunicate pubblicamente. Dato che tali misure di vigilanza devono essere imposte al momento della decisione SREP, vi sarà sempre uno scarto temporale tra la rilevazione del rischio di credito non coperto e la misura di vigilanza utilizzata per farvi fronte.

A causa dello scarto temporale tra la data di riferimento di fine 2020 e l'emissione della decisione SREP finale, è necessario assicurare che eventuali modifiche siano riflesse nella decisione finale, in modo che la maggiorazione sia coerente con il rischio nel momento in questione. Sebbene ciò possa determinare alcune differenze di trattamento, tali differenze non sono significative e i benefici in termini di incentivi per le banche a continuare a ridurre le proprie carenze compensano gli eventuali svantaggi dell'approccio.

Paragrafo 102

A causa dello scarto temporale tra la data di riferimento di fine 2020 e l'emissione della decisione SREP finale, la BCE deve assicurare che eventuali variazioni del rischio non coperto siano riflesse nella

decisione finale, in modo che la maggiorazione sia coerente con il rischio nel momento in questione (vale a dire, che non sia eccessiva rispetto al rischio non coperto). Inoltre, il quadro per gli aggiustamenti successivi alla data di riferimento fornisce altresì un incentivo a ridurre attivamente le carenze e gli NPL nell'insieme.

Paragrafo 104

La BCE non ritiene che questo processo abbia richiesto un dispendio di risorse e di tempo particolarmente grande (specie nel contesto del suo primo anno di attuazione), in quanto: a) meno della metà di tutte le banche ha chiesto che si tenesse conto delle proprie circostanze specifiche; b) lo strumento di supporto di cui sono stati dotati i GVC ha consentito loro di valutare rapidamente la maggior parte dei casi, concentrandosi solo su quelli che avrebbero potuto richiedere un seguito con le banche. Il processo è stato successivamente affinato per il ciclo 2022, con miglioramenti allo strumento e ulteriori interventi formativi.

Per quanto concerne il numero di moduli ripresentati, ciò costituisce una conseguenza del fatto che si trattava del primo anno. In questo senso non ci sono state differenze rispetto agli altri processi di segnalazione di recente introduzione.

Paragrafo 108

In base all'impegno di stabilizzazione dei costi approvato dal Consiglio direttivo, è possibile presentare a quest'ultimo una richiesta di organico in caso di compiti di importanza strategica sostanzialmente nuovi o ampliati o di nuovi mandati. Ciò vale per l'intera BCE (banca centrale, vigilanza bancaria e servizi condivisi). Il Consiglio direttivo ha approvato tali richieste di organico per la funzione di vigilanza nel bilancio preventivo della BCE per il 2022 e il 2023.

Inoltre, il Piano di stabilizzazione a medio termine dell'MVU, che è stato approvato dal Consiglio direttivo, indica una serie di aree in cui è possibile prendere in considerazione richieste di organico oltre il 2022. Nell'ambito dell'esercizio di pianificazione operativa e delle risorse condotto annualmente dalla BCE, viene effettuata un'analisi del fabbisogno e della disponibilità di risorse; la dirigenza si può anche avvalere di contingenti di personale in ruoli flessibili qualora si renda necessaria una ridefinizione dei livelli di priorità in termini di risorse in risposta a lacune nella loro allocazione sul piano strategico o a cambiamenti delle priorità.

Si vedano anche i commenti al paragrafo 45.

Raccomandazione 1 – Rafforzare la valutazione dei rischi delle banche

Lettera a)

La BCE accoglie questa componente della raccomandazione.

Nel 2022 la BCE ha rivisto la propria metodologia per la valutazione dei livelli di rischio di credito nell'ambito dello SREP. La revisione mirava a migliorare la proporzionalità e a conseguire una più efficace focalizzazione e definizione delle priorità in base al rischio, consentendo nel contempo una valutazione maggiormente approfondita delle determinanti rilevanti del rischio di credito degli enti. Inoltre, ha reso la metodologia più completa attraverso: a) il miglioramento dei punti di attenzione comunicati ai gruppi di vigilanza per contribuire ad assicurare coerenza; b) l'ampliamento della base informativa sottostante e il miglioramento della quantità, della granularità e della qualità dei principali indicatori di rischio disponibili per la valutazione, inclusi gli strumenti utilizzati per diffondere e confrontare le informazioni a disposizione dei gruppi di vigilanza. Nel complesso, la revisione dovrebbe migliorare ulteriormente il supporto metodologico fornito ai gruppi di vigilanza per la valutazione dei livelli di rischio di credito degli enti – anche in relazione ai processi di analisi comparativa e alle capacità di cui dispongono le autorità di vigilanza a tale riguardo – a partire dallo SREP 2023.

La metodologia SREP per la valutazione dei sistemi di controllo del rischio di credito sarà rivista nel corso del 2023 con l'obiettivo di attuarla (in combinazione con la metodologia aggiornata per la valutazione dei livelli di rischio di credito) nello SREP 2024.

Infine, dal 2022 una funzione indipendente dedicata ai rischi di vigilanza (Direzione Strategia e rischi di vigilanza) svolge un'analisi comparativa dei punteggi SREP e delle misure quantitative/qualitative, fungendo da seconda linea di difesa. Nell'ambito di questo **cambiamento organizzativo**, l'analisi comparativa dei punteggi SREP è stata rafforzata (ad esempio includendo un quadro di riferimento per la gestione delle eventuali opinioni dissenzienti). Oltre al rafforzamento del quadro organizzativo, l'analisi comparativa dei sistemi di controllo dei rischi è stata migliorata per tutte le tipologie di rischio (raffrontando i punteggi relativi al controllo dei rischi con i rilievi e le misure pendenti). Più in generale, l'introduzione di una seconda linea di difesa mira ad assicurare coerenza nell'applicazione delle metodologie e dei giudizi di vigilanza. Il ricorso al giudizio di vigilanza è un elemento fondamentale dell'MVU e i processi di indirizzo orizzontale e gli altri strumenti a sostegno di un adeguato esercizio del giudizio di vigilanza sono stati costantemente rafforzati negli ultimi anni per assicurare parità di condizioni nella vigilanza dei diversi tipi di enti sotto la competenza della BCE.

Lettera b), punto i)

La BCE respinge questa componente della raccomandazione.

L'impegno di stabilizzazione si applica all'intera BCE a partire dal 2023. Rimane tuttavia aperta la possibilità di presentare al Consiglio direttivo una richiesta di organico in caso di nuovo mandato o di compiti nuovi e ampliati di entità rilevante che rivestono importanza strategica. L'impegno di stabilizzazione è un importante principio guida nell'incoraggiare un processo continuativo e rigoroso di definizione delle priorità nell'ente, assicurando l'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse esistenti al fine di impiegare in modo ottimale i contributi versati dalle banche vigilate.

Il fabbisogno di risorse della funzione di vigilanza è disciplinato da una procedura di bilancio definita che prevede la consultazione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di vigilanza in merito alla proposta di bilancio preventivo. L'indipendenza è altresì garantita dal fatto che le spese per i compiti di vigilanza sono definite separatamente nel bilancio complessivo e sono oggetto di consultazione con il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza. Va rilevato che i costi sostenuti dalla funzione di vigilanza sono imputati agli enti creditizi vigilati su base annuale. Il processo di bilancio interno della BCE coinvolge tutte le aree operative assegnando un ordine di priorità alle rispettive richieste di fondi in linea con la strategia concordata, il che assicura un uso efficiente delle risorse.

La BCE sostiene che, entro i limiti definiti dal quadro giuridico, il Presidente e il Vicepresidente partecipano attivamente al processo di formazione del bilancio. Essi vengono consultati, come previsto dal Regolamento interno. Il regolamento sull'MVU stabilisce che il Vicepresidente deve essere membro non solo del Comitato esecutivo ma anche del Consiglio direttivo, il massimo organo decisionale della BCE. Ciò assicura che il punto di vista della funzione di vigilanza sia adeguatamente presentato, che questa goda di forte influenza e che sia garantito un alto grado di trasparenza (si vedano anche i commenti ai paragrafi 45 e 108). La BCE fissa i livelli del personale di vigilanza in risposta alle esigenze pertinenti, valutando tutte le richieste in maniera indipendente rispetto alla funzione di banca centrale sulla base di principi e dispositivi di governance stabiliti per l'ente nel suo complesso.

La BCE continuerà a valutare e sostenere le esigenze della funzione di vigilanza in termini di risorse nell'ambito delle procedure di governance di bilancio esistenti.

Lettera b), punto ii)

La BCE accoglie questa componente della raccomandazione.

Per quanto riguarda le ispezioni in loco e le indagini sui modelli interni, la BCE ha già accresciuto la trasparenza dal 2021 in relazione all'offerta di risorse su base individuale attraverso processi

consolidati di segnalazione e dialogo con le ANC (comprendenti una rilevazione periodica delle risorse umane e un riesame annuale dei dati) allo scopo di individuare potenziali scostamenti rispetto agli impegni assunti in termini di personale (o variazioni negative nel tempo), comprendere le cause di fondo e concordare azioni correttive. La BCE si è impegnata a condurre un riesame entro la metà del 2024 per verificare se siano necessarie procedure più formali di inasprimento dei provvedimenti. Tale riesame includerà anche le risorse dei GVC, nonché gli strumenti di inasprimento dei provvedimenti descritti nel paragrafo 47 (e nei commenti della BCE relativi a tale paragrafo).

La BCE desidera sottolineare che non dispone di poteri formali per costringere le ANC a rispettare gli impegni assunti in termini di personale.

Paragrafo 110

La BCE riconosce la lunghezza del ciclo SREP e sta valutando come ridurla. Al tempo stesso ritiene che il rischio di cui all'ultima frase sia in ampia misura attenuato, in quanto i GVC sono tenuti a considerare tutti gli eventi pertinenti verificatisi dopo la data di chiusura che potrebbero avere un impatto sulla valutazione SREP (riorganizzazione all'interno del gruppo, altri eventi societari, riduzioni di NPE effettuate in extremis, ecc.), in modo tale che la decisione SREP sia la più aggiornata possibile.

Raccomandazione 2 – Ottimizzare il processo di revisione e valutazione prudenziale

La BCE accoglie la raccomandazione in oggetto.

Paragrafo 112

La BCE è del parere che esistano **modi diversi per determinare i requisiti patrimoniali di secondo pilastro per singolo rischio**. Non è necessario quantificare con precisione ogni singolo rischio a cui un ente è esposto; di fatto, ciò non costituisce necessariamente una buona prassi in quanto potrebbe creare un falso senso di precisione riguardo ai requisiti di secondo pilastro e al connesso dialogo di vigilanza con gli enti e questo potrebbe potenzialmente ridurre l'efficienza e l'efficacia dell'azione di vigilanza in questo ambito. La BCE ne ha tenuto conto quando ha ampliato la metodologia per i P2R nel 2021 analizzando più da vicino i singoli rischi. La metodologia della BCE consente di determinare i P2R utilizzando in modo efficiente tutte le informazioni disponibili, comprese quelle provenienti dai processi ICAAP degli enti, oltre agli altri principali indicatori di rischio pertinenti e agli esiti delle valutazioni prudenziali condotte dalla BCE nell'ambito della vigilanza ordinaria. Ciò è volto ad assicurare che l'intero impatto complessivo potenziale dei rischi rilevanti degli enti sia adeguatamente coperto dai requisiti patrimoniali di primo o di secondo pilastro.

La BCE migliora costantemente la propria metodologia per i P2R sulla base degli insegnamenti tratti da ciascun ciclo SREP o a seguito di un'ulteriore valutazione dell'impatto sui P2R esercitato da fattori di rischio specifici.

Paragrafo 116

In linea con gli obiettivi generali del proprio approccio ai crediti deteriorati, la BCE esercita pressioni sulle banche affinché riducano il livello degli NPL, affrontino la mancata risoluzione tempestiva e assicurino la copertura dei rischi residui. L'aumento della copertura delle NPE funge sia da incentivo sia da elemento di facilitazione a tale riguardo. L'applicazione ritardata delle aspettative di copertura delle NPE e i percorsi di graduale convergenza agiscono da incentivo, consentendo alle banche di risolvere gli NPL prima che le aspettative di copertura raggiungano il 100%. Pertanto, ciò è coerente con l'obiettivo generale dell'approccio della BCE ai crediti deteriorati.

La BCE è del parere che il proprio approccio stia sortendo effetti e che abbia di fatto fornito alle banche incentivi sufficienti a ridurre proattivamente gli NPL prima dell'applicazione di misure di vigilanza connesse alle aspettative di copertura. Per maggiori dettagli sulla riduzione degli NPL, si vedano i commenti al paragrafo 91.

Paragrafo 117

Per quanto riguarda il ricorso sistematico ai poteri di cui dispone la BCE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sull'MVU, occorre tenere presente che tali poteri vanno applicati caso per caso e devono essere oggetto di una valutazione di proporzionalità.

Paragrafo 119

Il motivo dell'applicazione ritardata, dei percorsi di graduale convergenza e della differenziazione fra i tre gruppi è legato agli obiettivi principali dell'approccio della BCE, che consistono nel ridurre il livello di NPL, far fronte alla mancata risoluzione tempestiva e assicurare la copertura del rischio posto dagli NPL di elevata anzianità che rimangono nei bilanci bancari. L'applicazione ritardata delle misure di vigilanza e il percorso di graduale convergenza agiscono entrambi da incentivi, consentendo alle banche – anche attraverso la distribuzione dell'onere finanziario nel tempo – di risolvere il problema degli NPL prima che la BCE applichi le proprie misure di vigilanza. Al momento della pubblicazione delle linee guida della BCE sui crediti deteriorati nel primo trimestre del 2017, gli NPL ammontavano a 866 miliardi di euro. Era necessario trovare un equilibrio tra a) la gestione del problema posto dei crediti deteriorati e b) il potenziale impatto sull'economia in generale derivante da un intervento troppo rapido prima dell'attuazione da parte delle banche delle misure preparatorie necessarie per un'ambiziosa risoluzione degli NPL. Di conseguenza, la BCE ritiene che il proprio approccio graduale sia stato adeguato. La BCE è del parere che il proprio approccio stia sortendo effetti e che abbia di fatto fornito alle banche incentivi sufficienti a ridurre proattivamente gli NPL prima dell'applicazione di misure di vigilanza connesse alle aspettative di copertura. Per maggiori dettagli sulla riduzione degli NPL, si vedano i commenti al paragrafo 91.

Paragrafo 120

La BCE non condivide la conclusione secondo cui il proprio approccio comporta una disparità di trattamento delle banche. Piuttosto, tale approccio consente alle banche di essere trattate in modo diverso in risposta alle differenti circostanze specifiche.

In primo luogo, concedere alle banche con maggiori livelli iniziali di NPL non coperti un tempo più lungo per coprire interamente i propri rischi era pienamente in linea con l'obiettivo generale dell'approccio della BCE ai crediti deteriorati. Ciò ha offerto a tali banche un margine di manovra per intraprendere una riduzione più ambiziosa degli NPL, incentivata dal fatto che altrimenti la BCE avrebbe applicato misure di vigilanza. In questo contesto è importante rilevare che l'obiettivo della BCE non consiste in un aumento della copertura fine a se stesso, bensì nella riduzione dei crediti deteriorati; una maggiore copertura incentiva e nel contempo permette la risoluzione degli NPL. Pertanto, una misura di vigilanza adottata in considerazione del rischio di credito non coperto nel contesto delle aspettative di copertura rappresenta solo un meccanismo di protezione nel caso in cui il rischio non venga ridotto.

In secondo luogo, per quanto concerne gli aggiustamenti successivi alla data di riferimento, lo scarto temporale tra la data di riferimento di fine 2020 e l'emissione della decisione SREP finale comporta che la BCE debba assicurare che eventuali variazioni del rischio non coperto siano riflesse nella decisione finale, in modo che la maggiorazione sia coerente con il rischio nel momento in questione (vale a dire, che non sia eccessiva rispetto al rischio non coperto). Inoltre, il quadro per gli

aggiustamenti successivi alla data di riferimento fornisce altresì un incentivo a ridurre attivamente le carenze e gli NPL nell'insieme, accrescendo la tenuta delle banche e contribuendo al conseguimento dell'obiettivo primario della BCE, ossia la riduzione dei livelli di NPL.

In terzo luogo, la BCE si attende che tutte le banche tengano in considerazione le sue aspettative e valuta caso per caso se il trattamento degli NPL sia prudente alla luce delle proprie aspettative comunicate pubblicamente. Ove tale trattamento non sia considerato prudente, la BCE applica misure di vigilanza sotto forma di maggiorazioni di secondo pilastro.

Paragrafo 121

La BCE ritiene che il processo e l'utilizzo delle risorse siano stati efficienti, dato l'impatto conseguito in termini di riduzione degli NPL e di aumento della copertura.

Anzitutto va rilevato che, nell'ambito dell'approccio complessivo della BCE agli NPL, le aspettative di copertura svolgono un ruolo prospettico incentivando la risoluzione tempestiva dei crediti deteriorati ed evitando che in futuro si accumulino consistenze eccessive di NPL prive di copertura. Di conseguenza, tali aspettative sono pertinenti per *tutte* le banche e non solo per quelle che al momento hanno livelli elevati di NPL. Le segnalazioni sulla copertura delle NPE sono a livello aggregato e pressoché identiche a quelle relative ai livelli minimi di accantonamento (backstop) per le NPE ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali. Inoltre, la segnalazione di possibili eccezioni è facoltativa e vantaggiosa per le banche.

In secondo luogo, il processo si è dimostrato gestibile per i GVC e per le banche e va osservato che si trattava del primo anno di attuazione.

Sebbene gran parte degli sforzi dei GVC sia stata dedicata alla valutazione delle eccezioni, va notato quanto segue: a) meno della metà di tutte le banche ha chiesto che si tenesse conto delle proprie circostanze specifiche; b) i GVC sono stati dotati di strumenti di sostegno che ne hanno agevolato il lavoro. Inoltre, risulta già evidente una riduzione del carico di lavoro dei GVC nel secondo anno di attuazione grazie all'esperienza maturata e al miglioramento degli strumenti e della formazione.

In terzo luogo, il numero ridotto di banche a cui è stata imposta una maggiorazione di secondo pilastro mostra di fatto che l'approccio complessivo della BCE ai crediti deteriorati ha avuto successo, accrescendo la capacità di tenuta del sistema bancario dell'area dell'euro. Ciò significa che molti enti hanno eliminato i rischi non coperti riducendo gli NPL e aumentando gli elementi di capitale accantonati a fini prudenziali. La maggiorazione di secondo pilastro è imposta come misura di vigilanza solo in caso di rischio di credito non coperto, che viene valutato sulla base delle aspettative di copertura e delle circostanze specifiche della banca.

Raccomandazione 3 – Applicare misure di vigilanza che assicurino meglio una sana gestione e copertura dei rischi da parte delle banche

Lettera a), punto i)

La BCE accoglie parzialmente questa componente della raccomandazione.

La BCE è del parere che la propria metodologia per i requisiti di secondo pilastro sia in linea con gli orientamenti SREP dell'ABE pubblicati nel marzo 2022 e che esistano **modi diversi per determinare i requisiti patrimoniali di secondo pilastro per singolo rischio**. Non è necessario quantificare con precisione ogni singolo rischio a cui un ente è esposto; di fatto, ciò non costituisce necessariamente una buona prassi in quanto potrebbe creare un falso senso di precisione riguardo ai requisiti di secondo pilastro e al connesso dialogo di vigilanza con gli enti e questo potrebbe potenzialmente ridurre l'efficienza e l'efficacia dell'azione di vigilanza in questo ambito. La BCE ne ha tenuto conto

quando ha ampliato la metodologia per i P2R nel 2021 analizzando più da vicino i singoli rischi. La metodologia della BCE consente di determinare i P2R utilizzando in modo efficiente tutte le informazioni disponibili, comprese quelle provenienti dai processi ICAAP degli enti, oltre agli altri principali indicatori di rischio pertinenti e agli esiti delle valutazioni prudenziali condotte dalla BCE nell'ambito della vigilanza ordinaria. Ciò è volto ad assicurare che l'intero impatto complessivo potenziale dei rischi rilevanti degli enti sia adeguatamente coperto dai requisiti patrimoniali di primo o di secondo pilastro.

La BCE migliora costantemente la propria metodologia per i P2R sulla base degli insegnamenti tratti da ciascun ciclo SREP o a seguito di un'ulteriore valutazione dell'impatto sui P2R esercitato da fattori di rischio specifici. Inoltre, condurrà a breve un riesame più strutturale dell'efficacia e dell'efficienza di tale metodologia.

Lettera a), punto ii)

La BCE accoglie questa componente della raccomandazione.

Lettera a), punto iii)

La BCE accoglie parzialmente questa componente della raccomandazione.

La BCE assicura già che ogni misura imposta da una decisione SREP sia chiaramente e adeguatamente motivata dai rilievi formulati nella decisione stessa, come previsto per legge.

La BCE si adopera costantemente per migliorare l'accuratezza, la qualità e la chiarezza generale della propria comunicazione con le banche in merito ai principali fattori di rischio alla base dei requisiti di secondo pilastro. Di fatto, questo è stato il motivo dell'introduzione della lettera esplicativa di accompagnamento alla decisione SREP nel 2021. La BCE riconosce l'esistenza di un margine per un aumento ulteriore della trasparenza nei confronti delle banche al momento di comunicare le principali determinanti dei P2R.

Lettera b)

La BCE accoglie questa componente della raccomandazione.

La BCE già ricorre a un'ampia gamma di misure di vigilanza per affrontare le debolezze individuate nell'area del controllo dei rischi. Tuttavia, riconosce che il proprio approccio – il quale assicura che le misure di vigilanza qualitative e quantitative attenuino i rischi in modo efficace e tempestivo – potrebbe essere migliorato ulteriormente. La BCE mira ad assicurare che il ricorso alle misure e ai poteri di cui dispone sia commisurato alla situazione specifica in questione e continuerà a migliorare le modalità di applicazione delle misure di vigilanza caso per caso, anche quando si tratta di affrontare le debolezze nelle prassi di accantonamento delle banche.

Lettera c)

La BCE accoglie questa componente della raccomandazione.

Allegato I — Seguito dato alla relazione speciale 29/2016 della Corte dei conti europea dal titolo “Il Meccanismo di vigilanza unico: un buon inizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti”

Raccomandazione 2, punto i)

La struttura organizzativa delle aree operative della BCE non dipende dall'analisi dei rischi, poiché la Direzione Generale Analisi economica (DG/E) e la Direzione Generale Politica macroprudenziale e stabilità finanziaria (DG/MF) fanno parte della funzione di banca centrale della BCE in ragione del loro mandato e dei loro ruoli.

In termini di principio di separazione, la DG/MF e la DG/E sono assegnate alla funzione di banca centrale. I contributi utilizzati dalla funzione di vigilanza bancaria ma prodotti in maniera indipendente al di fuori di tale funzione, sia all'interno (come nel caso dei contributi della DG/MF o della DG/E nel contesto delle prove di stress) sia all'esterno (ad esempio, i contributi della Commissione europea per le prove di stress) della BCE, non rientrano nell'ambito di applicazione del principio di separazione, data l'indipendenza con cui sono predisposti. Non è necessario procedere a un'analisi dei rischi per assicurare che le scelte strategiche in materia di vigilanza bancaria non siano influenzate perché: a) i contributi forniti dalla DG/MF e dalla DG/E sono indipendenti; b) la finalità stessa delle prove di stress, assieme agli altri strumenti e processi di vigilanza, è influenzare le scelte strategiche.

Per quanto riguarda il monitoraggio e la segnalazione dei rischi non finanziari, ciò è disciplinato dal quadro di riferimento complessivo per la gestione dei rischi operativi (Operational Risk Management, ORM), che è applicabile a livello di intera banca e che pertanto copre anche gli eventuali rischi derivanti dai servizi condivisi in relazione al principio di separazione.

Raccomandazione 3

Il riconoscimento da parte della Corte dei conti europea dei progressi compiuti nell'ambito dell'audit interno è accolto con favore.

Un ulteriore compito fondamentale dei tre equivalenti a tempo pieno menzionati è assicurare il seguito alle raccomandazioni dell'MVU pendenti.

Con l'aumento della capacità della funzione di audit interno, la copertura complessiva dell'universo di audit dell'MVU (compresa l'attività di audit svolta dalla BCE sotto gli auspici del Comitato dei revisori interni del SEBC/MVU) è migliorata considerevolmente. È importante notare, a tale riguardo, che alcuni soggetti di audit a rischio elevato non sono stati ancora coperti a causa delle dimensioni relativamente limitate del campione. Ad esempio, un audit completo sulla gestione delle crisi bancarie è stato svolto nel 2022, una volta che il campione potenziale da sottoporre a test di convalida è diventato sufficientemente ampio da consentire l'individuazione di eventuali tendenze.

Raccomandazione 5

All'inizio del 2022 è stato avviato un processo di pianificazione della vigilanza rivisto, che ha lo scopo di migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle attività svolte in relazione alle priorità di vigilanza e di accrescere l'efficacia con cui vengono raggiunti gli obiettivi strategici definiti in tali priorità. Nel 2022 l'attenzione si è concentrata sull'assicurare l'adeguatezza del nostro processo, dalle priorità fino all'operatività. Nel secondo anno di questa impresa verrà predisposta una nuova reportistica, collegando i risultati e gli esiti delle attività svolte dalla vigilanza bancaria della BCE con l'attuazione delle priorità. La BCE sta inoltre studiando modalità per ricavare informazioni sulla performance della vigilanza a partire da esiti osservabili. Questi dati miglioreranno l'informativa fornita nel rapporto annuale della BCE sulla vigilanza bancaria.

Per quanto riguarda l'indagine di settore, la BCE ha utilizzato mezzi alternativi (ad esempio conferenze e consessi di alto livello e il Gruppo di contatto fra il mercato e la vigilanza bancaria) che, a nostro avviso, servono appieno allo scopo della raccomandazione in oggetto. Il progetto pilota per misurare l'efficacia della vigilanza degli enti meno significativi è stato completato (si veda la decisione del Consiglio di vigilanza di dicembre 2022) ed è previsto un follow-up periodico.

Raccomandazione 6

L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU stabilisce chiaramente che le ANC sono tenute ad assistere la BCE nell'assolvimento dei suoi compiti. Inoltre, le ANC sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Gli articoli 3 e segg. del regolamento quadro sull'MVU sanciscono espressamente il dovere delle ANC di mettere a disposizione personale proprio per i GVC, mentre l'articolo 4, paragrafo 5, di tale regolamento prevede che la BCE e le ANC si consultino tra loro e si accordino in merito all'utilizzo di risorse dell'ANC in relazione ai GVC.

L'analisi della BCE mostra che la carenza di personale delle ANC rispetto agli impegni è diminuita dal 2016, ma è ancora pari al 4% rispetto agli impegni relativi al 2019. La BCE continua ad affrontare tale carenza attraverso discussioni tra i coordinatori dei GVC e i coordinatori locali, nonché incontri con le ANC a livelli più elevati nell'ambito delle procedure di inasprimento dei provvedimenti. Ciò può rivelarsi difficile nella pratica, poiché è possibile che la normativa locale fissi limiti non commisurati ai profili di rischio delle banche. La convinzione della BCE che non sia necessario modificare il regolamento quadro sull'MVU deriva dal fatto che l'MVU si basa su un principio di cooperazione in buona fede.

Raccomandazione 7

Gli obiettivi per i profili di équipe sono concordati dai responsabili di ciascun GVC nell'ambito di un esercizio annuale guidato a livello centrale. L'esito di questo esercizio viene comunicato al Consiglio di vigilanza con cadenza annuale.

Raccomandazione 8

Il profilo utente comprende recapiti, qualifiche professionali e informazioni sulla partecipazione ai GVC. Gli utenti hanno inoltre la possibilità, su base volontaria, di aggiungere dettagli in merito alle proprie competenze, alle lingue parlate e all'appartenenza a reti o gruppi di esperti (utilizzando campi basati su tassonomie definite) e dispongono di un modulo per fornire informazioni biografiche riguardanti ad esempio l'esperienza maturata e gli studi compiuti.

SSMnet è utilizzata da 6.500 utenti attivi (presso la BCE e le ANC), gran parte dei quali non ha però ancora creato un profilo.

È in corso una campagna di comunicazione volta ad accrescere l'utilizzo dei profili SSMnet tra il personale della BCE e delle ANC. In futuro (a medio termine) sarà realizzata nell'ambito delle risorse umane una piattaforma di tipo marketplace dedicata alle capacità professionali interne al fine di migliorare la documentazione e la gestione delle competenze e dell'esperienza (per il personale della BCE che lavora nei GVC).

Raccomandazione 9

Nel gennaio 2023 sono stati avviati i lavori per la definizione e lo sviluppo di un programma di qualifiche fondamentali. Avrà una struttura modulare, con possibilità di esenzione da particolari moduli a seconda dei profili professionali, e condurrà a una certificazione. La prima coorte dovrebbe completare il programma nel 2024.

Parallelamente, nel 2023 inizierà a essere sviluppata una serie articolata di percorsi formativi modulari per le autorità di vigilanza sui rischi tradizionali, nonché sui rischi emergenti che costituiscono ambiti prioritari dell'MVU (ossia i rischi informatici e cibernetici, la trasformazione digitale e i rischi climatici e ambientali), rivedendo le opportunità di formazione esistenti nell'MVU, individuando le lacune e ricercando/sviluppando nuove offerte formative ove opportuno.

Infine, il programma di inserimento per l'MVU è stato ridefinito come formazione residenziale di tre giorni avente l'obiettivo primario di aiutare i neoassunti a orientarsi all'interno dell'istituzione e fornire loro gli strumenti di cui hanno bisogno per eccellere nel nuovo ambiente. Il programma include sessioni sugli elementi fondamentali della vigilanza e degli strumenti e dell'organizzazione dell'MVU, oltre che attività sociali. La prima edizione di questo evento di tre giorni si svolgerà a giugno 2023.

Raccomandazione 10

L'indagine annuale sul personale dei GVC raccoglie informazioni riguardo ai compiti assegnati ai membri dei GVC sulla base della mappa dei rischi SREP. Alla luce delle discussioni tra i coordinatori dei GVC e i coordinatori locali si procede a fissare e combinare tra di loro gli obiettivi in termini di ripartizione dei compiti. L'esito di questo esercizio viene presentato al Consiglio di vigilanza e riesaminato con cadenza annuale.

Raccomandazione 12

La pandemia di COVID-19 ha reso molto complessa la conduzione delle attività in loco nel 2020 e nel 2021 (oltre che in parte del 2022). Di conseguenza, qualsiasi dato che metta a confronto il numero di missioni transfrontaliere effettuate in questi anni con la situazione antecedente la pandemia va considerato con cautela. A dicembre 2022 la BCE ha approvato un'iniziativa volta a rafforzare considerevolmente le proprie risorse ispettive entro la fine del 2025. Tale risultato sarà raggiunto creando nuove posizioni interne della BCE, a fronte di una riduzione proporzionale del bilancio destinato ai consulenti esterni. Saranno create in totale 65 nuove posizioni per l'MVU, di cui 49 interne della BCE (corrispondenti a un aumento del 34% dell'organico della DG/OMI) e 16 con contratti ESCB/IO, a fronte di una riduzione proporzionale della dotazione di bilancio per i consulenti esterni (utilizzati per completare i gruppi ispettivi). La piena attuazione di questa iniziativa sarà tenuta sotto stretta osservazione dal Consiglio di vigilanza e dal Comitato esecutivo. Tale internalizzazione contribuirà ad accrescere l'indipendenza operativa della BCE, consentendole di dirigere un numero maggiore di ispezioni. Sforzi analoghi vengono compiuti per aumentare il numero di missioni transfrontaliere, ad esempio fissando per le ANC obiettivi più ambiziosi di impegno a livello transfrontaliero.